



San Marino, 2 aprile 2021

Prot. n. 36134/2021

CIRCOLARE N. 2/2021

**A tutti gli operatori economici
interessati**

= Loro Sedi =

Oggetto: Disposizioni applicative del Decreto Delegato 26 marzo 2021 n. 60 "Interventi straordinari di sostegno e ristoro in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19".

Il Dipartimento Finanze e Bilancio emette, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n. 60/2021, la presente circolare al fine di fornire indicazioni e disposizioni applicative per accedere agli interventi straordinari di sostegno e ristoro a supporto degli operatori economici in seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19 previsti dal Decreto Delegato in oggetto.

1) REQUISITI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Delegato n.60/2021, gli operatori economici per accedere agli interventi straordinari, ad esclusione di quelli previsti alle lettere a) e b), devono avere i seguenti requisiti:

- a) non avere debiti scaduti iscritti a ruolo presso il Dipartimento di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, da parte delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione o degli Enti del Settore Pubblico Allargato o di altri Enti impositori, secondo le disposizioni vigenti. Si precisa che la Cartella Unica delle Tasse (CAUTA) dell'esercizio 2021 non rientra nei ruoli di cui alla presente condizione fino a quando non risulterà scaduta.

In presenza di debiti iscritti a ruolo l'operatore economico deve:

- avere concordato con il Dipartimento di Esattoria un piano di rientro entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda di cui al successivo paragrafo 3) della presente circolare ed essere in regola con il pagamento delle rate, secondo le disposizioni applicate dal Dipartimento di Esattoria;
- oppure aver aderito alla definizione agevolata dei crediti di cui all'articolo 68 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223;
- oppure essere in regola con il pagamento delle rate dei piani di rientro concordati precedentemente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, secondo le disposizioni applicate dal Dipartimento di Esattoria;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@pa.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244



- b) avere la licenza attiva o se libero professionista non deve aver sospeso l'esercizio della professione alla data di presentazione della domanda.

I requisiti sopra descritti devono permanere fino al 31 dicembre 2021 a pena della decadenza dei benefici, come indicato nel successivo paragrafo 4).

In favore degli alberghi e delle attività di servizi di alloggio si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 7.

Sono esclusi gli Enti pubblici e le società partecipate dallo Stato, gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e le relative società partecipate, le società di partecipazione non finanziaria e le società e ditte esercenti attività immobiliare.

Per gli operatori economici in possesso di più licenze, ai fini dell'applicazione del Decreto Delegato in oggetto, si considera come attività svolta quella riportata nella licenza principale risultante dall'applicativo "OPEC" alla data del 31 dicembre 2020.

2) MISURE E CONDIZIONI PER ACCEDERE AGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RISTORO

Il comma 1 dell'articolo 1 prevede gli interventi di sostegno e ristoro in favore degli operatori economici in possesso dei requisiti e che si trovano nelle condizioni di seguito illustrate.

Ad esclusione degli interventi di cui alle lettere a) e b), per accedere agli altri interventi straordinari gli operatori economici devono aver subito una perdita del fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto al 2019 superiore ad almeno il 30%.

Ai fini del calcolo dello scostamento percentuale, sia per accedere agli interventi che per individuare lo scaglione di appartenenza, si considerano numero due decimali con arrotondamento al secondo decimale, eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il terzo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Con l'articolo 3 sono previsti n. 7 scaglioni di perdita di fatturato e di corrispettivi, ogni scaglione contiene interventi differenziati e con percentuali di contributo crescenti in base all'aumento della perdita di fatturato e dei corrispettivi.

L'operatore economico può scegliere, nel momento in cui presenta la domanda uno o più interventi straordinari previsti dallo scaglione di appartenenza, accedendo all'applicativo informatico "OPEC" disponibile sul portale della Pubblica Amministrazione, nella sezione "le mie pratiche", cliccando sul bottone "nuova pratica" in alto a sinistra e successivamente su "Richiesta Ristori". Nella pratica viene chiesto all'operatore economico di inserire, sotto la propria responsabilità, il dato relativo al fatturato e ai corrispettivi del periodo d'imposta 2020 corrispondenti ai campi di riferimento del modello dichiarativo di pertinenza secondo la tabella sotto riportata. I dati relativi al fatturato e ai corrispettivi del periodo d'imposta 2019 sono estratti automaticamente, dalla banca dati delle dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2019, con riferimento al modello dichiarativo di pertinenza e ai righi indicati nella tabella sottostante.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



MODELLO DICHIARATIVO	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone fisiche (IGR L – Quadro E - Sez.1)	Righi 10, 11, 16, 20, 32
Persone fisiche (IGR L – Quadro F - Sez.1)	Righi 10, 11, 12, 13, 15, 20, 70, 81
Persone fisiche (IGR M – Quadro E - Sez.1)	Righi 10, 11, 16, 20, 32
Persone fisiche (IGR N – Quadro F - Sez.1)	Righi 10, 11, 12, 13, 15, 20, 70, 81
Persone Giuridiche (IGR P – Quadro A – Sez.2)	Righi 10, 11, 12, 13, 20, 50

Gli operatori economici che svolgono particolari attività come la rivendita di prodotti energetici e di tabacchi, che ricomprendono nei ricavi lordi i costi erariali, devono indicare separatamente per il periodo d'imposta 2019 e 2020 l'imposta speciale sui prodotti petroliferi e i costi per l'acquisto di generi di monopolio; inoltre, i professionisti devono indicare separatamente per il periodo d'imposta 2019 e 2020 le eventuali imposte e spese anticipate per conto dei clienti chiaramente identificabili nei ricavi. In riferimento a quanto precede deve essere allegata apposita specifica di tali costi erariali e spese anticipate.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 3, le società di capitali per accedere ai benefici di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3 devono impegnarsi a non distribuire, nell'esercizio 2021, gli utili dell'esercizio 2020 e precedenti, le riserve patrimoniali o a rimborsare i finanziamenti ricevuti dai soci; in caso contrario gli operatori economici possono accedere ai benefici di cui al comma 4 dell'articolo 3. Anche per le società di capitali che esercitano un'attività alberghiera o un'attività di servizio di alloggio vi è l'impegno di non distribuire nell'esercizio 2021 gli utili dell'esercizio 2020 e precedenti, le riserve patrimoniali o a rimborsare i finanziamenti ricevuti dai soci, pena l'inammissibilità ai sostegni di cui all'articolo 7.

Gli operatori economici che hanno iniziato l'attività negli anni 2019 e 2020, desumibile dalla data di rilascio della licenza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e illustrati nel precedente paragrafo 1) della presente circolare, possono accedere agli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Ai sensi del comma 11 dell'articolo 3, i contributi a fondo perduto erogati agli operatori economici che non svolgono un'attività alberghiera e attività di servizi di alloggio non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta 2021.

Gli interventi straordinari previsti e la misura degli stessi sono i seguenti:

a) Sospensione pagamento della quota capitale per mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamento bancari

REPUBBLICA DI SAN MARINO



Questo intervento può essere usufruito da tutti gli operatori economici indipendentemente dalla riduzione del fatturato e corrispettivi 2020 rispetto al 2019 inoltre, per l'accesso a questo intervento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 2. L'intervento si riferisce alla sospensione del pagamento delle quote di capitale afferenti a mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari. Si precisa che la sospensione attiene anche ai finanziamenti assistiti da beneficio o contributi pubblici ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di credito agevolato.

Le modalità per usufruire dell'intervento sono definite dall'articolo 4 sulla base del quale per accedere all'intervento l'operatore economico deve essere in regola con i pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 alla data del 31 dicembre 2020, inoltre per tutta la durata della misura dell'intervento, gli operatori economici che svolgono la propria attività nella forma di società, si impegnano a:

- I. non distribuire utili per la durata della sospensione;
- II. non restituire finanziamenti a soci per la durata della sospensione;
- III. non effettuare cessioni di rami aziendali per la durata della sospensione;
- IV. informare l'istituto di credito in ordine a nuovi investimenti effettuati.

La richiesta deve essere inviata, anche in via telematica, all'Istituto di credito interessato entro il 30 aprile 2021 il quale procederà ad effettuare i relativi controlli.

La sospensione dei pagamenti ha efficacia a decorrere dalla prima scadenza utile successiva alla data di ricezione della comunicazione all'Istituto di credito e sino al **31 marzo 2022**.

Qualora nel periodo di sospensione l'operatore economico non provvede al pagamento di almeno due rate di interessi, la sospensione decade, con conseguente possibilità per l'Istituto di credito di adottare tutte le iniziative necessarie a tutela della propria esposizione, ivi incluse quelle previste nel contratto di finanziamento anche in tema di risoluzione.

b) Contributo a fondo perduto sull'importo della tassa di occupazione del suolo pubblico dovuta per l'esercizio 2021

Questo intervento è usufruito da tutti gli operatori economici indipendentemente dalla riduzione del fatturato e corrispettivi 2020 rispetto al 2019, inoltre per l'accesso a questo intervento, non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 2.

L'operatore economico non è tenuto alla presentazione di nessuna domanda o richiesta al fine di beneficiare dell'intervento.

c) Rilascio garanzia da parte dello Stato fino ad un massimo di euro 20.000,00 su finanziamenti bancari vincolati al pagamento degli affitti passivi di competenza dell'esercizio 2021 non ancora pagati al locatore

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%.

Le modalità per usufruire dell'intervento sono definite dall'articolo 5 sulla base del quale l'utilizzo del finanziamento, garantito dallo Stato fino ad un importo massimo di euro 20.000,00, è vincolato al solo

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**DIPARTIMENTO
FINANZE E BILANCIO**

pagamento delle rate degli affitti passivi di competenza dell'esercizio 2021 e non ancora pagate alla data di presentazione della domanda. Gli affitti passivi devono riguardare esclusivamente i locali e le sedi in cui viene esercitata l'attività economica così come risultanti dalla licenza e per i quali l'operatore economico non risulta conduttore di contratti di leasing.

Sono esclusi dalla garanzia dello Stato i finanziamenti relativi ad affitti passivi in cui il locatore appartenga al medesimo gruppo o abbia la medesima compagine societaria, o sia socio direttamente o indirettamente anche per interposta persona, del locatario.

L'operatore economico può rivolgersi solo presso Istituti finanziatori sammarinesi.

L'operatore economico dovrà inserire/confermare, nell'applicativo informatico su "OPEC", per quali locali richiede il finanziamento, gli estremi del contratto registrato (numero e anno di registrazione), i dati catastali e ubicazione dei locali, l'importo del canone di locazione, la scadenza delle rate, e infine, i dati del locatore con relativo codice ISS oppure COE; i medesimi dati devono risultare da contratto di affitto registrato che deve essere allegato alla domanda di richiesta dell'intervento.

Al fine del calcolo della garanzia, l'operatore economico dovrà inoltre inserire l'ammontare già pagato del canone di locazione di competenza del 2021.

Per le sole società, come previsto dal comma 6 dell'articolo 5, l'operatore economico si deve impegnare selezionando apposito campo nell'applicativo informatico a comunicare alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio il nominativo di una persona fisica residente anche socio o amministratore delle società, con ruolo di garante in subordine della società, sul quale l'Ecc.ma Camera si può rivalere in caso di inadempimento dell'obbligato principale.

La Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio trasmetterà via e-mail all'operatore economico all'indirizzo di posta elettronica risultante su "OPEC" la data prevista per la sottoscrizione, da parte del garante, dell'apposita modulistica o contratto fideiussorio al fine del suo inserimento nel contratto di garanzia.

Successivamente alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 2, la domanda e l'allegato contratto di affitto, vengono trasmessi da parte della Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio all'Istituto finanziatore prescelto e indicato nella domanda, il quale comunica, tramite l'applicativo informatico, l'accoglimento o meno della richiesta di finanziamento in favore dell'operatore economico e l'importo finanziabile.

Al fine di evadere con celerità la domanda, si invita l'operatore economico richiedente a contattare preliminarmente l'Istituto finanziatore per accertare la disponibilità dello stesso all'erogazione del finanziamento. Qualora fosse necessario modificare l'Istituto finanziatore indicato nell'applicativo, l'operatore economico ha la possibilità di rettificare l'Istituto prescelto entro e non oltre il 30 giugno 2021, così come anche indicato nel successivo paragrafo 3).

L'Istituto finanziatore è tenuto a verificare che i bonifici richiesti dall'operatore economico siano in favore e direttamente sulle coordinate bancarie del locatore risultante dal contratto di affitto e inserito nell'applicativo informatico.

In caso di accoglimento della richiesta di finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore, la garanzia è rilasciata entro il 31 luglio 2021 dai Sindaci di Governo e dal Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio su autorizzazione del Congresso di Stato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 5.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@pa.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244



In caso di mancato rimborso di n.5 rate consecutive l'Istituto finanziatore revoca il finanziamento concesso e procede all'espletamento di tutte le attività di recupero del proprio credito. Nel caso di mancato recupero del credito, l'Istituto finanziatore chiede l'attivazione della garanzia dell'Ecc.ma Camera al fine di rifondere il debito residuo, per il quale si intende il capitale unitamente alla quota interessi delle rate maturate e non pagate.

In seguito alla richiesta dell'attivazione della garanzia, il Congresso di Stato autorizza il pagamento del debito residuo e contestualmente conferisce il mandato all'Avvocatura dello Stato di attuare tutte le idonee procedure ed azioni per il recupero del credito al fine di potersi rivalere sull'operatore economico e, per le società, in subordine anche sul garante indicato dalla società stessa sulla base del contratto fideiussorio sottoscritto.

d) Contributo a fondo perduto sull'importo della tassa annuale di licenza dovuta per l'anno 2021

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%.

La percentuale del contributo a fondo perduto, sull'importo della tassa annuale di licenza dovuta per l'anno 2021, è pari al 50% per il primo scaglione fino ad un massimo del 100% per il 5°, 6° e 7° scaglione di cui all'articolo 3 e rappresentato nell'allegato "A" del Decreto Delegato.

Il presente contributo a fondo perduto è detratto dalla Cartella Unica delle Tasse (CAUTA) e l'eventuale parte rimanente, a carico dell'operatore economico, deve essere pagata **entro il 31 luglio 2021**.

e) Contributo a fondo perduto sulla quota fissa e sulla quota variabile fatturata dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) per le utenze intestate all'operatore economico riferite all'energia elettrica, servizio idrico integrato, gas naturale, rifiuti e reflui di competenza dell'esercizio 2021

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 35%.

La percentuale del contributo a fondo perduto, sulla quota fissa e sulla quota variabile fatturata dall'AASS per le utenze intestate all'operatore economico riferite all'energia elettrica, servizio idrico integrato, gas naturale, rifiuti e reflui di competenza dell'esercizio 2021, varia in base allo scaglione di riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 dell'operatore economico richiedente, da un minimo del 10% ad un massimo del 60%.

Il contributo a fondo perduto sulle utenze dell'AASS è riconosciuto su tutte le fatture dell'esercizio di competenza 2021, comprese le utenze degli ultimi mesi dell'anno 2021 ma fatturate nei primi mesi dell'anno 2022.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



La fatturazione, con la decurtazione del contributo a fondo perduto, da parte dell'AASS agli operatori economici aventi diritto partirà nei mesi successivi alla data di presentazione della domanda, con il recupero del contributo stesso riferito ai primi mesi del 2021 nella prima fatturazione utile.

f) Contributo a fondo perduto sull'aliquota contributiva del reddito minimo "dovuta per l'esercizio 2021" in favore degli operatori economici sotto forma di imprese individuali o lavoratori autonomi, non cumulabile con l'intervento straordinario di cui all'articolo 14 del Decreto – Legge 26 gennaio 2021 n. 6 e comunque non cumulabile con gli altri incentivi e agevolazioni in materia previsti dalle normative vigenti

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%.

La riduzione dei punti percentuali del contributo a fondo perduto sull'aliquota contributiva del reddito minimo varia in base allo scaglione di riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 dell'operatore economico richiedente, da un minimo di 6 punti percentuali ad un massimo di 15.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto sui contributi di competenza dell'esercizio 2021 e si applica solo sul "contributo fondo pensioni", di conseguenza non si applica sul "contributo sicurezza sociale", sul "contributo assegni familiari" e sui "contributi FONDISS". Inoltre, la riduzione percentuale viene applicata solo sull'aliquota contributiva del reddito minimo anche se l'operatore economico dichiara un reddito superiore al minimo.

Si evidenzia altresì che il presente contributo a fondo perduto non è applicato alla gestione separata.

Gli operatori economici aventi diritto al presente contributo a fondo perduto, in fase di elaborazione degli acconti e del conguaglio dei contributi potranno indicare l'agevolazione direttamente sull'applicativo "IGR" => Imposte dirette => Stampe Acconti e Conguaglio ISS.

g) Contributo a fondo perduto sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività nell'esercizio 2021, non cumulabile con gli altri incentivi e agevolazioni in materia previsti dalle normative vigenti

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 35%.

La percentuale del contributo a fondo perduto sui contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per i dipendenti in attività, varia in base allo scaglione di riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 dell'operatore economico richiedente, da un minimo del 5% ad un massimo del 30%. Tale contributo non è cumulabile con gli altri sgravi in materia previsti dalle normative vigenti.

Il presente contributo a fondo perduto riguarda i contributi ISS e FONDISS di competenza dell'esercizio 2021 anche se con scadenza al 20 gennaio 2022. Il recupero del credito dei contributi ISS e FONDISS che scaturisce dall'elaborazione dei cedolini paga elaborati precedentemente la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 8, dovrà essere ricalcolato dall'operatore economico e comunicato obbligatoriamente al

REPUBBLICA DI SAN MARINO



seguente indirizzo e-mail: contributi@iss.sm. La comunicazione dovrà contenere l'ammontare del credito suddiviso per ogni mensilità. Considerato che gli sgravi in oggetto non sono cumulabili, andrà altresì comunicato al medesimo indirizzo e-mail se si opta per l'applicazione degli sgravi del presente Decreto Delegato o per quelli già precedentemente autorizzati.

Il presente contributo a fondo perduto non si applica ai contributi a carico del datore di lavoro per il fondo per le politiche attive del lavoro.

Il contributo FONDISS andrà versato integralmente, quindi il contributo a fondo perduto a favore del datore di lavoro, dovrà essere recuperato evidenziando tale importo nel riepilogo mensile alla voce "Recupero FONDISS DD 60/2021" nell'area relativa agli sgravi contributivi del primo pilastro.

h) Contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro, con vincolo di destinazione ed utilizzo nell'attività economica

Per usufruire di questo intervento l'operatore economico richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 e:

- per gli operatori economici che non svolgono attività alberghiera e attività di servizi di alloggio, avere subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 superiore al 50%;
- per gli operatori economici che svolgono attività alberghiera e attività di servizi di alloggio, avere subito una diminuzione del numero delle presenze per pernottamenti nel 2020 rispetto al 2019 superiore al 30%.

Le somme percepite dall'operatore economico sono vincolate per l'acquisto di materie prime, beni strumentali, spese per il personale, locazioni passive, riqualificazione aziendale, ricerca e sviluppo, marketing e pubblicità, innovazione tecnologica o efficientamento energetico.

Gli articoli 6 e 7 contengono i criteri per la determinazione del contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro; in particolare l'articolo 7 si applica esclusivamente agli alberghi e alle attività di servizi di alloggio mentre, l'articolo 6 si applica a tutti gli altri operatori economici, nelle modalità di seguito specificate.

Calcolo del contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro in favore degli operatori economici esclusi gli alberghi e le attività di servizi di alloggio

La modalità di calcolo di questo contributo si basa sull'assegnazione della percentuale, in base di volume dei fatturati e corrispettivi dell'anno 2019 suddivisi per scaglioni; la percentuale dello scaglione di riferimento è applicata sulla differenza del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 rispetto al 2019, riparametrata ad un quadrimestre. L'importo minimo erogabile è di euro 500,00 mentre il contributo massimo è di euro 20.000,00 per gli operatori che presentano una riduzione del fatturato e dei corrispettivi superiore al 50% e fino ad un massimo del 70%, e di euro 30.000,00 per gli operatori economici che hanno subito una riduzione superiore al 70%, come meglio illustrato nell'allegato "B" del Decreto Delegato.

Calcolo del contributo a fondo perduto sotto forma di erogazione di una somma di denaro in favore degli operatori economici che esercitano l'attività alberghiera e attività di servizio di alloggio

REPUBBLICA DI SAN MARINO



In favore degli alberghi e delle attività di servizi di alloggio si applica esclusivamente l'intervento in oggetto disciplinato dall'articolo 7.

La modalità di calcolo di questo contributo si basa sul numero di presenze per pernottamenti persi del 2020 rispetto al 2019, ad ogni minor pernottamento viene riconosciuto un importo in base alla diversa classificazione delle imprese ricettive, come meglio illustrato nell'allegato "C" del Decreto Delegato. L'importo minimo erogabile è di euro 500,00. I dati necessari per il calcolo dei pernottamenti persi del 2020 rispetto al 2019 sono desunti dalle registrazioni effettuate sull'applicativo "web alloggiati".

Al fine di usufruire del presente contributo gli operatori economici devono garantire l'apertura della struttura e l'erogazione dei servizi ai clienti per il 2021, fatte salve eventuali restrizioni per l'apertura previste da apposita disposizione normativa.

3) DOMANDA DI ACCESSO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI

Ai sensi dell'articolo 8, la domanda di accesso agli interventi straordinari di cui alle lettere c), d), e), f) g) e h) di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve essere presentata dall'operatore economico, alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, **entro il 30 aprile 2021**.

La domanda deve essere presentata attraverso la procedura informatica dell'applicativo "OPEC", disponibile dal **7 Aprile 2021**, alla quale l'operatore economico può accedere dalla sezione "Le mie pratiche" cliccando sul bottone "Nuova pratica" e successivamente scegliendo la pratica "Richiesta ristori". Occorre inserire le informazioni e gli allegati richiesti per ogni tipologia di intervento straordinario.

L'operatore economico ha la possibilità, in caso di errore materiale, di rettificare i dati inseriti dall'operatore stesso nella domanda entro la data di scadenza di presentazione della stessa, ovvero entro il **30 aprile 2021**.

Inoltre, qualora fosse necessario modificare i dati inseriti nell'applicativo in riferimento all'Istituto finanziatore per richiedere l'intervento di cui alla lettera c), l'operatore economico ha la possibilità di cambiare l'Istituto prescelto entro e non oltre il 29 giugno 2021, ovvero entro 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda in analogia al termine previsto dal comma 1 dell'articolo 2.

4) CONTROLLI E SANZIONI

L'articolo 10 stabilisce controlli preventivi e successivi come di seguito illustrati.

Controlli preventivi e successivi dei requisiti di accesso agli interventi di cui all'articolo 2

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio anche tramite il Dipartimento Finanze e Bilancio effettua i controlli preventivi e successivi in merito alla sussistenza dei requisiti dell'operatore economico di cui all'articolo 2.

I controlli preventivi per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 2 sono effettuati al momento della presentazione della domanda e prima dell'erogazione degli interventi straordinari con:

REPUBBLICA DI SAN MARINO



DIPARTIMENTO FINANZE E BILANCIO

- il Dipartimento di Esattoria per la verifica della posizione debitoria degli operatori economici il quale trasmette, tramite l'applicativo informatico, l'esito dei controlli eseguiti;

- l'applicativo informatico in "OPEC" per verificare che la licenza dell'operatore economico sia attiva o se libero professionista che lo stesso non risulti sospeso per l'esercizio della professione.

In presenza di esito positivo dei controlli preventivi di cui sopra la domanda viene accolta e trasmessa agli Uffici o agli Enti di competenza.

In sede di controlli successivi, si procederà secondo le modalità e le tempistiche definite dalla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio e dal Dipartimento Finanze e Bilancio, alla verifica con il Dipartimento di Esattoria delle posizioni debitorie dell'operatore economico che ha usufruito degli interventi straordinari. Il Dipartimento di Esattoria trasmette l'esito dei controlli tramite l'applicativo informatico.

Inoltre, tramite l'applicativo informatico in "OPEC", si procederà al controllo automatico giornaliero per verificare che la licenza dell'operatore economico sia attiva e se trattasi di libero professionista, che lo stesso non risulti sospeso per l'esercizio della professione.

In presenza di esito negativo dei controlli successivi di cui sopra, decadono i benefici concessi all'operatore economico e gli Uffici o gli Enti competenti procedono al recupero di quanto erogato maggiorato di una sanzione pecuniaria pari al 10%, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, anche mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche.

Controlli successivi dell'Ufficio Tributario

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'Ufficio Tributario procede ad un controllo dei dati relativi ai corrispettivi e ai fatturati 2020 inseriti dall'operatore economico nell'applicativo informatico con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2020.

Qualora l'Ufficio Tributario riscontri una minore riduzione dei fatturati e dei corrispettivi del 2020 tale da far ricadere l'operatore economico in uno scaglione con interventi straordinari di minore entità, procede a segnalare agli Uffici o agli Enti competenti al fine di un ricalcolo dei benefici spettanti oppure al recupero degli stessi con l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 10%, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10. Inoltre, sempre l'Ufficio Tributario verifica, per le sole società di capitali che avevano l'obbligo previsto dal comma 9 dell'articolo 3 e dal comma 5bis dell'articolo 7, il rispetto di tale obbligo con le dichiarazioni dei redditi del periodo d'imposta 2021.

Infine, gli operatori economici che hanno beneficiato degli interventi di cui alle lettere d), e), f), g) e h) sono soggetti al controllo delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2019 e 2020 ai sensi della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e sue successive modifiche e sulla base dei criteri e parametri di controllo individuati dalla Commissione di cui all'articolo 108 della precitata Legge.

Controlli successivi sugli alberghi e sulle attività di servizio di alloggio

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio avvalendosi del Dipartimento Turismo effettua i controlli sugli alberghi e sulle attività di servizio di alloggio di cui al comma 4 dell'articolo 7. In presenza di esito negativo dei controlli successivi, decadono i benefici concessi all'operatore economico e l'Ufficio competente procede al recupero di quanto erogato sotto forma di una somma di denaro ai sensi dell'articolo 7,

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
direttore.dipartimentofinanze@pa.sm
www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 694
F +378 (0549) 882 244



maggiorato di una sanzione pecuniaria pari al 10%, ai sensi del comma 5 dell'articolo 10, anche mediante l'iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche.

5) ESEMPI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Negli allegati "A" e "B" alla presente circolare sono contenuti a titolo esemplificativo, con dati frutto di ipotesi che non fanno riferimento a nessun operatore economico realmente esistente, quattro casi che illustrano le modalità di calcolo degli interventi straordinari di sostegno e ristoro.

Nell'allegato "A", i casi 1 e 2, per gli operatori economici esclusi gli alberghi e le attività di servizi di alloggio fanno riferimento agli interventi straordinari di sostegno e ristoro di cui agli articoli 1 e 3.

Nell'allegato "B", i casi 3 e 4, per gli operatori economici che esercitano l'attività alberghiera e attività di servizio di alloggio fanno riferimento all'intervento straordinario di sostegno e ristoro di cui all'articolo 7.

Resta inteso che anche se non indicati negli allegati sopra citati, l'intervento di cui alla sospensione del pagamento della quota capitale per mutui ipotecari o chirografari ovvero altre tipologie di finanziamenti bancari si aggiunge agli interventi ipotizzati nei casi presi ad esempio.

Per eventuali problemi di accesso all'applicativo informatico in "OPEC" è possibile richiedere supporto tecnico direttamente tramite chat o inviando una e-mail al seguente indirizzo: supporto.opec@pa.sm.

Per eventuali ulteriori informazioni l'interessato può rivolgersi alla Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio o al Dipartimento Finanze e Bilancio al seguente numero telefonico 0549 882661, oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo: info.ristori@pa.sm.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Ida Valli)

Allegati: "A" e "B"



ALLEGATO "A"

ESEMPI DI INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTEGNO E RISTORO DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DEL DECRETO DELEGATO DEL 26 MARZO 2021 N.60

CASO 1 - esempio di operatore economico rientrante nello scaglione di cui al comma 7:

Operatore economico che svolge attività di commercio in forma individuale con ricavi ordinari per il 2019 di € 135.000,00 e per il 2020 di € 39.000,00. I costi per l'esercizio 2021 per: la tassa di occupazione del suolo pubblico di € 350,00; affitti passivi per il locale in cui svolge l'attività per € 12.000,00 annui di cui € 2.000,00 già pagati; la tassa di licenza di € 80,00; le utenze AASS da gennaio a dicembre 2021 per complessivi € 1.200,00; i contributi sul reddito minimo si ipotizza un reddito imponibile 2021 ai fini contributivi di € 30.000,00; i contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per un dipendente su base annuale ammontano ad € 5.800,00.

CALCOLO RIDUZIONE FATTURATO		TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO lett. b) comma 1 dell'art.1	RILASCIO GARANZIA DELLO STATO SU FINANZIAMENTI BANCARI VINCOLATI PER PAGAMENTO AFFITTI PASSIVI lett. c) del comma 1 dell'art.1	TASSA DI LICENZA lett. d) del comma 1 dell'art.1	UTENZE AASS lett. e) del comm.1 dell'art.1	CONTRIBUTI SU REDDITO MINIMO lett. f) del comma 1 dell'art.1	CONTRIBUTI ISS E FONDISS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER I DIPENDENTI lett. g) del comma 1 dell'art.1	EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO lett. h) del comma 1 dell'art.1
Corrispettivi e fatturato 2019:	€ 135.000,00	100% del costo per la tassa di occupazione del suolo pubblico del 2021 calcolo intervento: 350,00*100/100= €.350,00	Calcolo importo massimo garantito: 12.000,00-2.000,00= €.10.000,00	100% del costo per la licenza del 2021 calcolo intervento: 80,00*100/100= €.80,00	60% del costo delle utenze di competenza 2021 calcolo intervento: 1.200,00*60/100= €.720,00	-15 punti percentuali dei contributi sul reddito minimo calcolo intervento: 28.000,00*15/100= €.4.200,00	30% dei contributi ISS e FONDISS calcolo intervento: 5.800,00*30/100= €.1.740,00	15% sulla riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 calcolo intervento: (96.000,00/12*4)*15/100= €.4.800,00
Corrispettivi e fatturato 2020:	€ 39.000,00							
Riduzione di corrispettivi e fatturato del 2020 rispetto al 2019:	€ 96.000,00							
Riduzione, in termini percentuali, di corrispettivi e fatturato del 2020 rispetto al 2019:	71,11%							

CASO 2 - esempio di operatore economico rientrante nello scaglione di cui al comma 6:

Operatore economico che svolge attività di servizi in forma societaria con ricavi ordinari per il 2019 di € 1.950.000,00 e per il 2020 di € 600.000,00. I costi per l'esercizio 2021 per: affitti passivi per il locale in cui svolge l'attività per € 25.000,00 annui di cui € 3.000,00 già pagati; la tassa di licenza di € 650,00; le utenze AASS da gennaio a dicembre 2021 per complessivi € 2.300,00; i contributi ISS e FONDISS a carico del datore di lavoro per un dipendente su base annuale ammontano ad € 6.100,00.

CALCOLO RIDUZIONE FATTURATO		TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO lett. b) comma 1 dell'art.1	RILASCIO GARANZIA DELLO STATO SU FINANZIAMENTI BANCARI VINCOLATI PER PAGAMENTO AFFITTI PASSIVI lett. c) del comma 1 dell'art.1	TASSA DI LICENZA lett. d) del comma 1 dell'art.1	UTENZE AASS lett. e) del comm.1 dell'art.1	CONTRIBUTI SU REDDITO MINIMO lett. f) del comma 1 dell'art.1	CONTRIBUTI ISS E FONDISS A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER I DIPENDENTI lett. g) del comma 1 dell'art.1	EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO lett. h) del comma 1 dell'art.1
Corrispettivi e fatturato 2019:	€ 1.950.000,00	/	Calcolo importo massimo garantito: 25.000,00-3.000,00= €.22.000,00 importo massimo da garantire: €.20.000,00	100% del costo per la licenza del 2021 calcolo intervento: 650,00*100/100= €.650,00	50% del costo delle utenze di competenza 2021 calcolo intervento: 2.300,00*50/100= €.1.150,00	/	25% dei contributi ISS e FONDISS calcolo intervento: 6.100,00*25/100= €.1.525,00	5% sulla riduzione del fatturato e dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 calcolo intervento: (1.350.000,00/12*4)*5/100= €.22.500,00 importo massimo da erogare: €.20.000,00
Corrispettivi e fatturato 2020:	€ 600.000,00							
Riduzione di corrispettivi e fatturato del 2020 rispetto al 2019:	€ 1.350.000,00							
Riduzione, in termini percentuali, di corrispettivi e fatturato del 2020 rispetto al 2019:	69,23%							

ALLEGATO "B"

ESEMPI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SOTTO FORMA DI UNA SOMMA DI DENARO PER SETTORE ALBERGHIERO E ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI ALLOGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DELEGATO DEL 26 MARZO 2021 N.60

CASO 3 - esempio di operatore economico con struttura alberghiera a 2 stelle:

Operatore economico che svolge attività alberghiera con presenze per pernottamenti per il 2019 di numero 250 e per il 2020 di numero 170.

CALCOLO RIDUZIONE PRESENZE PER PERNOTTAMENTI		EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO lett. h) del comma 1 dell'art.1
Presenze per pernottamenti 2019:	250	€5,00 per ogni minor pernottamento del 2020 rispetto al 2019 calcolo intervento: 80*5,00= €400,00 importo minimo da erogare: €500,00
Presenze per pernottamenti 2020:	170	
Riduzione di presenze per pernottamenti del 2020 rispetto al 2019:	80	
Riduzione, in termini percentuali, di presenze per pernottamenti del 2020 rispetto al 2019:	32,00%	

CASO 4 - esempio di operatore economico con struttura alberghiera a 4 stelle:

Operatore economico che svolge attività alberghiera con presenze per pernottamenti per il 2019 di numero 5.000 e per il 2020 di numero 3.000.

CALCOLO RIDUZIONE PRESENZE PER PERNOTTAMENTI		EROGAZIONE DI UNA SOMMA DI DENARO lett. h) del comma 1 dell'art.1
Presenze per pernottamenti 2019:	5.000	€9,00 per ogni minor pernottamento del 2020 rispetto al 2019 calcolo intervento: 2.000*9,00= €18.000,00
Presenze per pernottamenti 2020:	3.000	
Riduzione di presenze per pernottamenti del 2020 rispetto al 2019:	2.000	
Riduzione, in termini percentuali, di presenze per pernottamenti del 2020 rispetto al 2019:	40,00%	